

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE
UMANE E SERVIZI EDUCATIVI**

Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi
Educativi

Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

Affidamento diretto tramite MePA per la fornitura del servizio di manutenzione a chiamata su guasto degli elettrodomestici, dei macchinari e delle attrezzature di cucina e lavanderia degli asili nido, del micronido e delle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia per il periodo dal 1° marzo 2024 al 31 gennaio 2027

Lotto Unico - Venezia e Isole - CIG XXXXXXXXX

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3 - DURATA E IMPORTO PRESUNTO**
- ART. 4 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA**
- ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 6 - PREZZI CONTRATTUALI**
- ART. 7 - MODALITÀ E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 8 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**
- ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 10 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 11 - OBBLIGHI E ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE**
- ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO E OBBLIGHI DI CUI ART. 26 DEL D.Lgs. 81/2008**
- ART. 13 - CAUZIONI E GARANZIE**
- ART. 14 - ASSICURAZIONE**
- ART. 15 - SUBAPPALTO**
- ART. 16 - MODALITÀ DEI PAGAMENTI**
- ART. 17 - PENALITÀ**
- ART. 18 - CAUSE DI SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 19 - LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE**
- ART. 20 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 21 - STIPULAZIONE E SPESE INERENTI IL CONTRATTO**
- ART. 22 - RINVIO AD ALTRE NORME**
- ART. 23 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**
- ART. 24 - FVOE**
- ART. 25 - CLAUSOLE FINALI**
- ART. 26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione a chiamata su guasto degli elettrodomestici, dei macchinari e delle attrezzature di cucina e lavanderia, con tipologia indicata nell'allegato "Elettrodomestici Lotto Unico - Venezia e Isole" in dotazione alle diverse scuole comunali, meglio precisate nell'allegato "Elenco sedi esecuzione interventi". L'Amministrazione Comunale potrà variare il parco elettrodomestici, macchinari e attrezzature e il servizio sarà esteso a tutti gli elettrodomestici, macchinari e attrezzature che, a qualunque titolo, entrino a far parte del patrimonio comunale nel corso del contratto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella riparazione, sostituzione, ricerca guasti, verifica generale degli elettrodomestici, macchinari e attrezzature di cucina e lavanderia (di seguito chiamate attrezzature), utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio originali e nella fornitura di materiali di consumo originali (es. lubrificanti, solventi, diluenti, ecc.). Laddove lo ritenga, l'Amministrazione Comunale potrà anche richiedere il nolo di attrezzature alla ditta. Qualora fosse necessario ritirare l'attrezzatura per la riparazione in laboratorio, essa dovrà essere sostituita con altra di prestazioni analoghe.

ART. 3 - DURATA E IMPORTO PRESUNTO

Il contratto avrà decorrenza dal 1° marzo 2024 al 31 gennaio 2027, senza necessità di disdetta delle parti, fermo restando che esso cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta esaurito l'importo complessivo stabilito.

L'Amministrazione Comunale utilizzerà tale importo solo nei casi di effettiva necessità.

L'importo complessivo presunto per il Lotto Unico - Venezia e Isole - CIG XXXXXXX ammonta a € 48.098,36.= al netto dell'IVA, compresi gli oneri di sicurezza scaturenti dal DUVRI quantificati in € 169,72.= non soggetti a ribasso.

L'Amministrazione Comunale non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del predetto importo che è soltanto orientativo.

L'importo si deve intendere onnicomprensivo di ogni onere posto a carico della ditta appaltatrice (compresi costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, trasporto, consegna, facchinaggio, smaltimento imballaggi e pezzi di ricambio, nolo e quant'altro utile e necessario all'espletamento del servizio).

Con riferimento agli interventi commissionati al Lido di Venezia o a Pellestrina, l'Amministrazione Comunale riconoscerà, previa esibizione di idonea documentazione (biglietto ferry boat di andata e ritorno), una tariffa di € 55,00.= per il giorno dell'intervento.

L'Amministrazione Comunale, eventualmente, si avvarrà della clausola di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale stabilisce la possibilità di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore eseguirà la prestazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si prevede un'opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

Richiamato il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del Codice

dei Contratti Pubblici, si introduce la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 che comunque potrà operare solo nei seguenti termini:

- la clausola non apporta modifiche che potranno alterare la natura generale dell'accordo quadro;
- la clausola potrà attivarsi solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- la clausola potrà applicarsi solo a partire dalla conclusione del primo anno di esecuzione del contratto.

Il RUP, ai fini della revisione dei prezzi, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (a esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il RUP si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

ART. 4 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

Il presente accordo quadro è da considerarsi strumento finalizzato alla stipula di eventuali e futuri contratti attuativi (cd. ODL, Ordine di Lavoro) nel corso della sua durata e in base alle necessità rilevate; dunque l'affidamento non è fonte di immediata obbligazione e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare prestazioni per il valore massimo definito per il Lotto Unico - Venezia e Isole € 48.098,36.=, in quanto non costituisce il corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice civile.

L'Amministrazione Comunale potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento della fornitura si procederà tramite procedura telematica di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nella Categoria di Abilitazione denominata "Servizi Di Manutenzione arredi" con CPV 50882000-1 "Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature e di ristorazione", ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di un Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023) per la fornitura di un servizio di manutenzione a chiamata su guasto degli elettrodomestici, dei macchinari e delle attrezzature di cucina e lavanderia degli asili nido, del micronido e delle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia per il periodo dal 1° marzo 2024 al 31 gennaio 2027, Lotto Unico - Venezia e Isole.

L'aggiudicazione avverrà tramite MePA, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.



Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, patti e condizioni del presente Capitolato.

L'offerta sarà costituita dal ribasso sul prezzo orario della manodopera indicato quale valore presunto nella RDO come di seguito specificato:

Lotto Unico – Venezia e Isole - base d'asta € 36,00.= (ofe).

Il valore offerto dovrà essere espresso fino alla seconda cifra decimale.

I concorrenti dovranno altresì formulare una percentuale di ribasso da applicarsi ai listini prezzi delle ditte costruttrici e fornitrici dei ricambi in vigore al momento dell'intervento Electrolux, Zanussi, Comenda, Mareno, Miele, Grandi Impianti, Whirlpool, Angelo Po, ecc. che, in caso di parità di punteggio fra due o più concorrenti, verrà utilizzata quale criterio preferenziale per l'aggiudicazione.

I concorrenti dovranno presentare le offerte compilando l'apposita SCHEDA OFFERTA predisposta dall'Amministrazione Comunale.

Nella scheda offerta i concorrenti dovranno anche indicare il ribasso percentuale da applicarsi ai listini prezzi delle ditte costruttrici e fornitrici dei ricambi in vigore al momento dell'intervento Electrolux, Zanussi, Comenda, Mareno, Miele, Grandi Impianti, Whirlpool, Angelo Po, ecc.

I costi analitici per ogni voce indicata dovranno essere utilizzati nelle fatturazioni degli interventi.

Nel caso di parità di punteggio fra due o più concorrenti, si procederà mediante estrazione a sorte.

Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica tramite videoconferenza (Teams) utilizzando un generatore di numeri casuali disponibile su web, meglio definito come "generatore congruenziale moltiplicativo" che impiega un algoritmo con un valore iniziale detto "seme" anch'esso estraibile in maniera casuale.

Per i costi di trasferta e per gli oneri accessori si rimanda all'art. 6.

Si intende precisare che, stante l'obbligo per la Stazione Appaltante di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00.= tramite il MePA, l'abilitazione sarà fondamentale affinché si possa partecipare al confronto competitivo per la fornitura in oggetto. Infatti, una volta individuato il fornitore sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante procederà alla stipula tramite MePA.

Possono partecipare alla procedura succitata solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., regolarmente iscritti al MePA o che conseguano le necessarie abilitazioni entro i termini di presentazione dell'offerta nella Categoria di Abilitazione denominata "Servizi Di Manutenzione arredi" con CPV 50882000-1 "Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature e di ristorazione":

- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e alla L. 68/99;
- che operino in assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- che non si trovino nelle condizioni di esclusioni previste dalla D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 575/1965 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);

e che dichiarino inoltre di possedere i seguenti requisiti economico finanziari e tecnico

professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- A) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. *(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);*
- B) di avere eseguito nell'ultimo triennio o eventualmente di avere ancora in esecuzione, purché siano già state rese alla data di presentazione dell'offerta, forniture di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente gara per un valore pari ad almeno € 100.000,00.= per il Lotto Unico - Venezia e Isole, con indicazione delle principali prestazioni effettuate nell'ultimo triennio con relativo importo, data e destinatario sia pubblico che privato. In particolare, laddove trattasi di forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici, dovrà essere prodotta copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; laddove, invece, trattasi di forniture prestate a favore di committenti privati si richiede copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi coerentemente alla propria quota di esecuzione e comunque la mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria). Nel caso di raggruppamenti di concorrenti è sufficiente il possesso della certificazione da parte dei soggetti che eseguono almeno il 75% delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- iscritte nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio inerente all'attività oggetto del servizio;
- in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
- che rispettino le norme contrattuali di settore per il personale dipendente e/o soci lavoratori, con particolare riferimento ai minimi contrattuali;
- che garantiscano la qualità del servizio e l'economicità di gestione;
- abilitate alla modifica degli impianti ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 37/2008 in esecuzione del Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005;
- che non si trovino sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari;
- che siano registrate al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera dell'ANAC 262/2023, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Si sottolinea che i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., devono permanere in capo all'operatore economico aggiudicatario per tutta la durata di esecuzione del contratto.

Sono esclusi dalla gara i Soggetti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. o divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi i Soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (Divieto di Pantouflage).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

ART. 6 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi, in base ai quali verranno pagate le fatture, saranno i seguenti:

- 1) per la mano d'opera saranno applicati i prezzi dichiarati nelle offerte;
- 2) per i pezzi di ricambio saranno applicati i prezzi di listino delle ditte costruttrici e fornitrici in vigore al momento dell'intervento, dedotto lo sconto dichiarato nelle offerte;
- 3) i costi degli oneri accessori;
- 4) il costo di trasferta, con esclusivo riferimento agli interventi commissionati al Lido di Venezia o a Pellestrina, potrà essere riconosciuto per un massimo di 3 ore (andata e ritorno);
- 5) con esclusivo riferimento agli interventi commissionati al Lido di Venezia o a Pellestrina, verrà riconosciuta, previa esibizione di idonea documentazione (biglietto ferry boat di andata e ritorno), una tariffa di € 55,00.= per il giorno dell'intervento.

La ditta aggiudicataria dell'appalto, alla stipulazione del contratto ovvero all'avvio dell'esecuzione anticipata di cui all'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale i listini ufficiali dei pezzi di ricambio delle ditte costruttrici e fornitrici Electrolux, Zanussi, Comenda, Mareno, Miele, Grandi Impianti, Whirlpool, Angelo Po, ecc., in vigore a propria cura e spese.

In caso di aggiornamento dei listini, è onere dell'aggiudicatario, a propria cura e spese, trasmetterne tempestivamente una copia all'Amministrazione Comunale.

In caso contrario, le eventuali prestazioni eseguite saranno contabilizzate con i prezzi risultanti dall'ultima edizione dei listini messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

I costi della sicurezza comunque non sono soggetti a ribasso.

Pertanto, le lavorazioni saranno compensate sulla base dei seguenti prezzi:

- RICAMBI: in base ai prezzi unitari dei ricambi originali contenuti nei listini delle ditte costruttrici e fornitrici Electrolux, Zanussi, Comenda, Mareno, Miele, Grandi Impianti, Whirlpool, Angelo Po, ecc., in vigore al momento dell'intervento e, per i ricambi non originali ma di primo impianto, all'elenco prezzi in vigore del produttore, ai quali sarà applicato lo sconto unico e uniforme offerto in sede di gara;
- MANODOPERA: costo orario (IVA esclusa) indicato nell'offerta che sarà fisso per tutta la durata del contratto.

Nell'eseguire le riparazioni, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare esclusivamente ricambi originali nuovi della casa costruttrice dell'attrezzatura.

In caso di comprovata irreperibilità di parti di ricambio originali, per attrezzatura molto vetusta, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, comunicando i prezzi dei ricambi alla riparazione.

ART. 7 - MODALITÀ E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Ogni intervento dovrà essere eseguito solo dopo la consegna/comunicazione di apposito

contratto/ordine lavoro emesso dal Referente dell'ufficio Fabbisogni.

Con il contratto/ordine lavoro, il Referente dell'ufficio Fabbisogni richiede l'esecuzione dell'intervento specificandone la tipologia, la classificazione (si veda l'art. 10), la sede e la spesa presunta.

Esclusivamente per gli interventi più complessi o che si discostano dalla spesa presunta indicata nel contratto/ordine di lavoro, una volta effettuato il sopralluogo, la ditta dovrà formulare un preventivo di spesa, prima di eseguire il lavoro, che dovrà essere autorizzato. Il preventivo dovrà pervenire nei tempi e con le modalità stabilite nell'art. 10.

Le fatture che non saranno corredate di relativo contratto/ordine lavoro firmato dal Responsabile del Servizio/Direttore della Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi - Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici non potranno essere liquidate.

Tutti i materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere nuovi e originali della casa costruttrice con le garanzie di legge.

Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, previa accettazione del Responsabile dell'ufficio Fabbisogni, potranno essere utilizzati materiali e pezzi di ricambio provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica, che garantiscano la funzionalità ferma restando la garanzia di legge.

I pezzi di ricambio originali montati sulle attrezzature si intendono garantiti dalla data del montaggio per tutto il periodo rilevabile dalla scheda tecnica.

ART. 8 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte anomale saranno individuate e valutate ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Compito della ditta aggiudicataria è quello di garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti secondo le modalità stabilite dalla presente indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo, garantendo la regolare efficienza e il funzionamento di tutte le attrezzature oggetto dell'appalto esistenti nelle strutture citate.

Gli interventi dovranno essere effettuati da personale altamente qualificato ed essere eseguiti a regola d'arte, nei locali delle scuole dove sono ubicate le attrezzature.

Potrà tuttavia essere permesso il loro trasporto nell'officina della ditta, qualora ciò sia ritenuto indispensabile, previa autorizzazione del Direttore del Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici.

Tutti i materiali utilizzati dall'impresa, per il servizio in oggetto, devono essere originali e nuovi.

Quando la casa costruttrice cessa la produzione di un ricambio, la ditta appaltatrice può, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, utilizzare un ricambio non originale.

Tutte le prestazioni devono svolgersi in modo tale da non interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, a norma di legge, con l'impiego di maestranze specializzate e di attrezzature idonee.

ART. 10 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione richiesti sono classificati in 3 (tre) categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati con le tempistiche a

fianco indicate:

- **priorità "01" - in emergenza - lavoro immediato**

affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa via mail, e successivamente confermato con contratto/ordine lavoro. I lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente entro 24 h e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro; in caso di necessità il preventivo dovrà pervenire entro la giornata successiva;

- **priorità "02" - urgente - lavoro urgente**

affidato tramite contratto/ordine lavoro e iniziato entro 3 giorni dalla data della relativa comunicazione; il preventivo dovrà pervenire entro 2 giorni;

- **priorità "03" - programmato - lavoro programmato**

affidato tramite contratto/ordine lavoro e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, sentita l'impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. Gli interventi di norma devono essere conclusi entro 15 giorni.

I consuntivi dei lavori devono essere trasmessi all'ufficio Fabbisogni entro 15 giorni e devono consentire la verifica dell'esecuzione dell'intervento e dell'applicazione dei prezzi oggetto dell'offerta di gara.

L'impresa designa un referente tecnico al quale l'Amministrazione Comunale potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Il referente tecnico dell'impresa dovrà essere sempre reperibile per ricevere i relativi ordini, per eventuali richieste di interventi urgenti e indifferibili e dovrà curare altresì, per conto dell'impresa, la esecuzione degli stessi.

Inoltre, l'impresa dovrà indicare il recapito di un ufficio munito di telefono e di personale preposto alla ricezione dei "contratti/ordine lavoro" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e indirizzo mail, funzionante per tutte le restanti ore.

Esclusivamente per gli interventi più complessi o che si discostano dalla spesa presunta indicata nel contratto/ordine di lavoro, una volta effettuato il sopralluogo, la ditta dovrà formulare un preventivo di spesa, prima di eseguire il lavoro, che dovrà essere autorizzato.

ART. 11 - OBBLIGHI E ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta aggiudicataria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in corso di contratto, sia per quanto riguarda i lavori, sia in materia infortunistica, previdenziale, mutualistica, e sulla sicurezza del lavoro per i propri dipendenti, assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienze.

La ditta aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni per manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi.

La ditta aggiudicataria sarà pure responsabile del comportamento corretto e dell'idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni arrecati a cose, persone e immobili nell'esecuzione dei lavori.

La ditta appaltatrice dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sull'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, che:

- 1) utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

- 2) comunicherà all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- 3) prevederà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali a esempio subappaltatori/su contraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 4) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'Amministrazione Comunale che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- 5) si impegnerà a verificare che eventuali subfornitori rispettino le indicazioni normative della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta aggiudicataria è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta aggiudicataria anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'Amministrazione Comunale provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con D.G. 314/2018 e con modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia del Codice di comportamento interno e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.G. 314/2018 e modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione indica come contratto collettivo nazionale da applicarsi preferibilmente il CCNL METALMECCANICO e INDUSTRIA.

A ogni modo, come da comma 3 del su citato articolo, l'operatore economico può applicare anche CCNL alternativo; in tal caso, unitamente all'offerta, dovrà presentare autodichiarazione con cui confermerà che il CCNL applicato prevede le medesime garanzie

di quello sopra raccomandato.

In ogni caso, e che si applichi il CCNL raccomandato e che si applichi CCNL alternativo, l'operatore economico dovrà altresì produrre dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto.

ART. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO E OBBLIGHI DI CUI ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La ditta aggiudicataria deve assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

ART. 13 – CAUZIONI E GARANZIE

A norma dell'art. 117, comma 1, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 2% dell'importo del contratto con le forme e i contenuti previste dal sopra citato articolo.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente indagine di mercato, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e qualora l'impresa aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla ditta aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Amministrazione Comunale può richiedere alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta aggiudicataria.

Art. 14 – ASSICURAZIONE

La ditta affidataria è responsabile per l'intera durata del contratto dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La ditta dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio, dell'importo minimo di € 5.000.000,00.=.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale in sede di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.



ART. 15 – SUBAPPALTO

È nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni: possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Il concorrente, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che la ditta intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime. Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

ART. 16 – MODALITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'impresa aggiudicataria dovrà inviare, per ciascun ordine ricevuto ed evaso regolarmente, la relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA	00339370272
Nel campo "Causale"	sede dell'intervento

Si prega di indicare nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" delle fatture la seguente dicitura: **"Da assegnare a 21_0801C0"**.

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

La ditta dovrà emettere una fattura per ogni punto di intervento.

Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, l'Amministrazione Comunale non procederà alla liquidazione della fattura. Si procederà al pagamento della stessa solo quando saranno sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio; nel caso contrario si procederà alla richiesta della nota di credito a storno totale.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare

richiesto d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, nonché alla regolarità fiscale dell'impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'impresa aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

ART. 17 – PENALITÀ

La non perfetta esecuzione del servizio e comunque ogni inadempienza contrattuale in relazione alla qualità che già non costituisca motivo di risoluzione del contratto, comporta, previa comunicazione mediante PEC mail, l'addebito alla ditta appaltatrice di una penale fissa e incondizionata da € 50,00.= a € 500,00.= a seconda del tipo di attrezzatura interessata.

Qualora l'intervento non venisse effettuato entro i termini indicati nel contratto/ordine di lavoro, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto del preventivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Nei casi di urgenza, previa comunicazione alla ditta, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, salvo quanto disposto dal successivo comma, di far eseguire d'ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta appaltatrice, le riparazioni necessarie per il regolare andamento del servizio.

Considerata la necessità di monitorare la spesa degli interventi, è necessario che la ditta invii il consuntivo entro 15 giorni dell'esecuzione del lavoro.

Qualora la ditta non ottemperi a quanto stabilito, dopo 3 richiami complessivi notificati tramite PEC, verrà elevata una penale di € 200,00.= che verrà detratta successivamente nella prima fattura da liquidare.

Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti segnalati per iscritto dal Referente dell'ufficio Fabbisogni, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto stipulato, oltre, naturalmente, al recupero delle penali, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

ART. 18 – CAUSE DI SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, laddove rilevi l'inadempienza di taluna delle obbligazioni specificate nell'art. 2 del presente atto e di seguito richiamate:

- riparazione, sostituzione, ricerca guasti, verifica generale degli elettrodomestici, macchinari e attrezzature di cucina e lavanderia sulla base dell'OdL consegnato

all'Impresa aggiudicataria;

- utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio e materiali originali (tranne che nell'ipotesi concordate con il Responsabile dell'ufficio Fabbisogni, nelle modalità di cui all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto);
- fornitura di materiali di consumo originali (es. lubrificanti, solventi, diluenti, ecc.; tranne che nell'ipotesi concordate con il Responsabile dell'ufficio Fabbisogni, nelle modalità di cui all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto).

Ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. 267/1942 e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- d) nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- e) nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- f) laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla Stazione Appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- g) nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, in caso si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- h) violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- i) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la Stazione Appaltante;
- j) grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- k) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione

dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;

- l) per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190 del 06/11/201, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- m) ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
- n) subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- o) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3, della L. 136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- p) violazione da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e del Codice di comportamento interno approvato con D.G. 314/2018 e con modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con D.G. 314/2018 e con modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia del Codice di comportamento interno e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. **La violazione degli obblighi al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, che al Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con D.G. 314/2018 e come modificato per effetto della D.G. 78/2023, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il**



Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 – LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE – CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione, oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante.

ART. 20 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato, e negli ulteriori casi previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto compatibili con l'oggetto del presente appalto, l'Amministrazione Comunale procederà ad applicare la disciplina prevista nel citato art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 21 – STIPULAZIONE E SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, nelle forme di legge, dal Direttore della Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi - Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici dell'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale (art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).

A norma dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

Tutte le spese di gara, di contratto, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 22 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice civile, dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

L'aggiudicatario dovrà, agli effetti del presente Capitolato, comunicare dove leggerà il domicilio legale.

In ogni caso, il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie derivanti dalla fornitura oggetto del presente capitolato, sarà quello di Venezia.

ART. 24 FVOE

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che l'operatore economico

inserisce.

L'FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, inseriscono nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali.

ART. 25 – CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto" valgono le norme di legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti; in caso di discordanza con le prescrizioni del MePA, prevalgono quelle contenute nel seguente "Capitolato Speciale d'Appalto".

ART. 26 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso;
- le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;
- la stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it

Il Direttore*

- dott. Lulzim Ajazi -

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.